XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 18 giugno 2002 (v. stampato Senato n. 1517)

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 ottobre 2002

RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

il 5 novembre 2002 (v. stampato Doc. I, n. 3)

d'iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO

Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali

TESTO RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applicano, in quanto compatibili, ai consiglieri regionali fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14PDI.0034720